



## **REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANPD'I**

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI d' ITALIA (ANPd'I), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le vigenti disposizioni di Legge, a seguito della riunione del Consiglio Nazionale del 11 luglio 2009, che ha deliberato di costituire al suo interno una Organizzazione di Protezione Civile, e del Consiglio Nazionale del 10 marzo 2012 che ha approvato le relative disposizioni e l'iscrizione di tale l'organizzazione nell'Elenco delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento Nazionale di P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, emana il seguente regolamento:

### **Articolo 1 - Denominazione e Scopi**

L'Organizzazione di Protezione Civile ANPd'I assume la denominazione di ANPd'I – PC (di seguito denominata ANPd'I – PC). Ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 2, lettera f dello Statuto, che recita: «eventualmente affiancare o organizzare iniziative a favore della protezione civile» nelle fasi di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza.

### **Articolo 2 - Organizzazione generale e adempimenti**

ANPd'I – PC è composta esclusivamente da volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali di vario livello della P.C.. Si articola in Nuclei di P.C. , creati all'interno delle varie Sezioni ANPd'I (d'ora in poi definiti Nuclei) dislocate sul territorio nazionale suddivisi, come meglio descritto di seguito, in un numero variabile di squadre.

La Direzione Nazionale provvede ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione della propria Organizzazione, che devono essere comunicati al Dipartimento di P.C. al momento dell'iscrizione all'Elenco delle associazioni di Volontariato di P.C.. Le Sezioni, tramite i Coordinatori regionali e di province autonome, provvedono ai seguenti adempimenti

- all'iscrizione dei loro Nuclei nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e successive modificazioni;
- iscrizione all'Albo regionale e/o comunale del Volontariato di P.C. e dalla legge n. 225/92, del decreto legislativo 112 del 31/03/98 e dalle relative leggi regionali.

### **Articolo 3 - Associati**

Possono far parte di ANPd'I – PC, i Soci ANPd'I (artt. 7 e 8 dello Statuto) che in possesso dei requisiti necessari, abbiano sottoscritto e presentata apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato e sottoscritto il Regolamento di Protezione Civile della propria Sezione.

- All'interno di ogni nucleo di P.C., il numero di Soci simpatizzanti, dovrà obbligatoriamente essere inferiore a quello degli altri Soci (vedi artt. 7 e 8 dello Statuto ANPd'I);
- Unica eccezione ammissibile è quella che riguarda la composizione delle Squadre Specialistiche. Nell'interesse del pieno raggiungimento degli scopi sociali di PC-ANPDI queste Squadre, per loro funzione e peculiarità, potrebbero dover essere formate da tecnici e/o specialisti e/o esperti di attività di Protezione Civile con una aliquota tale di soci simpatizzanti, che i parametri indicati nel comma precedente non possano essere rispettati.

E' compito del Responsabile di ogni Nucleo di P.C. inviare tutti i moduli di adesione delle Squadre Specialistiche al Coordinatore di P.C. di regione o provincia autonoma, il quale ne verificherà i requisiti specifici, autorizzando l'inserimento nei ruoli degli operatori.



#### **Articolo 4 - Requisiti**

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte di ANPd'I - P.C. sono i seguenti:

- idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico specifico da rinnovare annualmente;
- età superiore ai 18;
- Disponibilità ad operare in turni di servizio diurni e/o notturni sia in periodo feriale che festivo.
- disponibilità ad essere impiegati in caso di emergenza anche in turni di sette giorni consecutivi, anche al di fuori della propria Regione di residenza e/o al di fuori del territorio nazionale.
- Disponibilità a partecipare con impegno e continuità, ai corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione predisposti da ANPDI - PC.
- Disponibilità a partecipare con impegno e continuità ai programmi di addestramento periodico ed alle esercitazioni e prove di soccorso predisposti da ANPDI - PC.
- Disponibilità a garantire una reperibilità H24 .
- Disponibilità ad operare nell'ambito di una organizzazione gerarchica verticale.

#### **Articolo 5 - Doveri**

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il volontario deve prestare la sua opera nella completa osservanza della gerarchia associativa ovvero:

1. Con un comportamento disciplinato;
2. spontaneo e gratuito;
3. senza fini di lucro, anche indiretto;
4. esclusivamente per fini di solidarietà;
5. evitando qualsiasi comportamento contrario alle Leggi e normative vigenti, alla morale ed al costume;
6. evitando assolutamente ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell'ANPd'I.;
7. evitando ed impedendo ogni comportamento lesivo del buon nome e dell'alta immagine di PC-ANPDI;
8. Partecipando attivamente e costantemente alla vita associativa, alle esercitazioni ed addestramenti;
9. attenendosi a quanto disposto per l'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello che è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né di ANPd'I - P.C né di singoli Nuclei o Squadre.

#### **Articolo 6 - Rimborsi**

L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono, eventualmente, essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e riscontrate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete, quando disposto, il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni e prove autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L. - DPR194/2001).



### **Articolo 7 - Compiti ed impiego**

ANPd'I - PC può essere impiegata per:

1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, ripristino della normalità, a seguito di calamità di origine naturale, industriale e/o antropica in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale
2. attività di supporto agli Enti ed alle Istituzioni nazionali ed internazionali, agli Enti ed Istituzioni territoriali e locali, che ne facessero richiesta o attivazione, in occasione di eventi o manifestazioni.
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C organizzate in proprio o in concorso con Enti e Amministrazioni dello stato..

### **Articolo 8 – Addestramento e formazione**

Le attività di formazione e addestramento sono considerate strategiche. Hanno lo scopo di far conseguire ai singoli volontari, ai Nuclei e alle Squadre, in cui sono inquadrati, i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. L'attività si articola in corsi interni e corsi organizzati in collaborazione con Enti e altre organizzazioni:

1. corsi individuali e/o di gruppo di vario livello, seminari, conferenze;
2. esercitazioni e prove programmate da ANPd'I - PC Nazionale e/o dai Gruppi Regionali e/o dai Nuclei ;
3. esercitazioni e prove programmate dal Dipartimento Nazionale e/o dalle Regioni e/o dalle Province o Prefetture;
4. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C. riconosciute.

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di dare prova di capacità operativa e professionalità anche di fronte a Comunità e cittadini al fine di compiere adeguata opera di reclutamento e propaganda.

### **Articolo 9 – Divisa e Documento identificativo associativo**

Tutti i Volontari, durante le attività, devono indossare la divisa associativa completa prescritta dalla Direzione nazionale con apposito regolamento. La divisa è in dotazione al volontario il quale ne è il diretto responsabile. E' tenuto a curarne la pulizia, il mantenimento in ordine e l'efficienza.

La Divisa rappresenta tutta l'Associazione deve quindi essere indossata con cura, ordine e in maniera responsabile e rispettosa delle leggi e della morale.

ANPd'I – PC rilascia al volontario uno specifico documento (tesserino) di identificazione personale che deve essere custodito con cura ed esibito all'occorrenza ma sempre e comunque nell'ambito degli usi consentiti dalle vigenti leggi e normative, ogni abuso sarà sanzionato e/o punito a termini di Statuto Nazionale .

### **Articolo 10 – Materiali e mezzi**

Ogni tipo di materiale, dotazioni e mezzi di ANPd'I - P.C. in carico ai Nuclei di ANPd'I – PC devono essere mantenuti in perfetto stato d'uso ed in condizione **pronto a partire**. I mezzi e le attrezzature dovranno essere obbligatoriamente inventariati ed inseriti in apposito allegato al bilancio consuntivo che ogni sezione redige a fine anno, per essere inviato, successivamente, al Segretario Generale ANPd'I.

### **Articolo 11 – Struttura organizzativa e Direzione Operativa PC**

La struttura di ANPd'I - PC prevede l'istituzione dei Nuclei di P.C. all'interno degli 11 Gruppi Regionali, regolati da apposita disposizione (allegato sub. A).



La struttura gerarchica di dirigenza, responsabilità e di legale rappresentanza si articola come di seguito:

- Presidente Nazionale dell'ANPd'I.
- Consiglio Nazionale (CN) dell'ANPd'I, con il compito di definire le linee guida associative nel campo della P.C.;
- Direzione Nazionale di P.C., organo tecnico di attuazione e verifica delle linee guida associative in tema di P.C., composta da:
  - a) Coordinatore Nazionale di ANPd'I - PC da individuarsi in un socio avente le necessarie competenze ed esperienza, è nominato dal Consiglio nazionale su indicazione del Presidente Nazionale di ANPd'I, presiede la Direzione nazionale.
  - b) Membro: Coordinatore delle regioni e provincie autonome, nominato dal Coordinamento delle Regioni e delle provincie autonome composto da tutti Coordinatori regionali.
  - c) Membro: Il Segretario Amministrativo di ANPd'I Nazionale o un suo delegato
  - d) Membro: un Revisore dei conti (nominato dal CN su indicazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti);
  - e) Membro, il Consulente legale dell'Associazione;
  - f) Membro, un Rappresentante della Commissione Tecnica Nazionale (nominato dal CN su indicazione del Segretario Tecnico Nazionale
- Coordinamento delle regioni e delle provincie autonome, composto da tutti i Coordinatori di Gruppo Regionale e delle provincie autonome Ha il compito di coordinare le attività, di individuare e rappresentare alla Direzione nazionale tutti i fabbisogni, i progetti, le relazioni riguardanti tutte le componenti rappresentate. Nomina il Coordinatore Regionale.
- Consulta di Gruppo Regionale è composta da tutti i Capo nucleo delle varie sezioni della regione o provincia autonoma, nomina il coordinatore di Gruppo regionale o provincia autonoma, il quale coordina le attività e rappresenta tutte le esigenze, i progetti, le relazioni al Coordinatore delle regioni e provincie autonome.

In emergenza di tipo nazionale, internazionale o interregionale, la catena di coordinamento e controllo verrà costituita dai seguenti componenti tecnici :

- **Direzione Operativa PC (DOPC)**, si costituisce autonomamente dietro attivazione del dipartimento nazionale di PC o altro Ente equivalente, assume il controllo delle operazioni ed è composta da:
    - *Coordinatore Nazionale* di ANPd'I – PC con compiti di coordinamento ed interfaccia con il Dipartimento nazionale di PC e/o altri Enti equivalenti.
    - *Direttore della DOPC*, nominato dal Coordinatore nazionale lo affianca nella gestione delle operazioni di intervento è nominato dal coordinatore nazionale per esperienza e competenza (di norma il coordinatore regionale).
    - *Coordinatore delle regioni e provincie autonome.*
- Possono essere aggregati a secondo delle necessità :*
- Coordinatori di Gruppo Regionale interessati all'emergenza,
  - Capi Nucleo interessati all'emergenza,
  - Capi di squadre specialistiche interessati all'emergenza,
  - Personale di segreteria, delle comunicazioni, di supporto logistico.

In emergenza di tipo regionale e/o comunale, i singoli nuclei interessati per area geografica saranno organizzati dal Coordinatore di gruppo Regionale che agirà d'intesa con le disposizioni



emesse dalla Direzione regionale di PC della regione amministrativa di appartenenza e/o dall'Ufficio di PC del Comune di appartenenza

#### **Articolo 12 – Nomina e durata in carica dei componenti e organi di ANPD'i - PC**

1. Il Coordinatore Nazionale di ANPd'I – PC (CNPC) è nominato dal CN su indicazione del Presidente Nazionale dell'Associazione, con mandato di tre anni eventualmente rinnovabile.
2. Il Coordinatore delle Regioni (CR) è nominato dai Coordinatori di gruppo regionale con mandato di tre anni eventualmente rinnovabile.
3. i Coordinatori di Gruppo Regionale (CGR), sono nominati dalla Consulta Regionale di Gruppo; con mandato di tre anni eventualmente rinnovabile;
4. Il Capo Nucleo di Sezione (CNS) è nominato dal Presidente di Sezione sentito il parere non vincolante del Coordinatore di Gruppo Regionale e dei Capi Squadra del Nucleo con mandato di tre anni eventualmente rinnovabile.
5. i Capi squadra (CS) sono nominati dal Capo nucleo, sentito il parere, non vincolante, dei componenti della Squadra interessata, qualora già esistente. Il loro mandato ha l'identico limite temporale dei Capi Nucleo di P.C. ed è eventualmente rinnovabile.

#### **Articolo 13 – Compiti dei componenti tecnici della di Protezione Civile**

1. Il Coordinatore Nazionale (CNPC) mantiene contatti diretti con il Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rappresenta il Presidente Nazionale nel Comitato Nazionale del Volontariato di P.C.. Egli coordina tutte le attività di P.C. all'interno ed all'esterno dell'ANPd'I, supportando tecnicamente il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale. Inoltre: indirizza, coordina e controlla tutte le attività svolte dalla DOPC e quelle ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Coordinatore delle regioni e Province Autonome supporta il Coordinatore nazionale nelle attività di competenza e si relaziona col Coordinamento delle regioni e province autonome.
3. I Coordinatori regionali (CR) e di province autonome (CPA), svolgono attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei Nuclei di Sezione della loro regione o Provincia autonoma; tengono inoltre i rapporti, in tema di P.C., fra l'ANPd'I e le Regioni amministrative o province autonome loro assegnate e fra dette Regioni e le Sezioni ANPd'I, dotate di Unità di P.C., comprese nel territorio di loro competenza.
4. Il Presidente di Sezione in qualità di Presidente del Nucleo di Protezione civile tiene i rapporti con il Comune di competenza di concerto con il Coordinatore di Gruppo Regionale di riferimento.
5. I Capi Nucleo di Sezione (CNS) hanno il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre del nucleo di sezione, seguendo le direttive del loro Presidente ed ottemperando alle disposizioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale (CN), ricevute attraverso il Coordinatore nazionale (CNPC) ed il Coordinatore di Gruppo (CGR). Tengono inoltre i rapporti con il Comune di competenza di concerto con il Coordinatore di Gruppo Regionale di riferimento.
6. I Capi squadra (CS) sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell'equipaggiamento della Squadra e dei mezzi ed attrezzature in dotazione, nonché della sua guida nelle emergenze.

#### **Articolo 14 – La Direzione operativa di PC ( DOPC)**

La Direzione Operativa di Protezione Civile è la struttura dell'Organizzazione Nazionale di ANPd'I – PC incaricata di dirigere le sue attività operative e addestrative. Essa è diretta dal Direttore DOPC nominato dal Coordinatore Nazionale (CNPC) che coordina l'addestramento, l'amalgama



dei volontari, la standardizzazione delle procedure, le attività specialistiche, ed attua le disposizioni del Coordinatore Nazionale attinenti l'impiego in emergenza .

Il personale di struttura della DOPC, è scelto, e gli incarichi sono assegnati, dal Coordinatore Nazionale di P.C. (CNPC) su proposta del Direttore di DOPC e del Coordinatore delle regioni e provincie autonome.

### **Articolo 15 – Squadre specialistiche**

La P.C. ANPd'I può svolgere, attività ad alta specializzazione attraverso la formazione e l'impiego di Squadre specialistiche.

Con particolare riferimento all'effettiva operatività si individuano in via generale le seguenti specialità:

- paracadutista (anche tecnica tandem)
- Logistica dell'emergenza – trasporto attrezzature e personale -
- Gestione e manutenzione mezzi ed attrezzature campali e d'intervento leggere e pesanti
- Montaggio e gestione aree di prima accoglienza – Capo campo - segretariato
- Emergenza idrogeologica – esondazione – alluvione di aree urbane - frane
- SAR ricerca e soccorso in ambiente ostile con tecniche alpinistiche e/o speleo anche con l'ausilio di mezzi aerei
- attività subacquee e di soccorso a mare e fluviale
- sanitaria medica e paramedica, di trasporto sanitario, gestione PMA di vario livello.
- trasmissioni e comunicazioni radio e satellitari
- informatica, sala operativa di vario livello ( COC , CCS, COI, DiComaC F4) e sala situazioni (F4).
- antincendi boschivi (AIB);
- tutela patrimonio artistico;
- unità cinofile di ricerca da superficie, da macerie, molecolari (UCR);

### **Articolo 16 – Attivazione - Precettazioni**

L'attivazione e/o la precettazione può essere disposta:

- dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell'intera, e/o di parte, dell'Organizzazione di P.C. ANPd'I;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.;
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità interessanti il territorio di più Comuni o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti dei Nuclei convenzionati, per le calamità avvenute nel territorio Comunale.
- da Enti ed Istituzioni di altro tipo autorizzate ad adottare il provvedimento

### **Articolo 17 – Assicurazioni**

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).

Nei casi di precettazione diretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, per interventi sia in Italia che all'estero, l'assicurazione dell'ANPd'I viene sospesa ed è operante la sola assicurazione nazionale.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre, eventualmente stipulate dai singoli membri della P.C. ANPd'I.; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni integrative particolari potranno essere richieste dall'ANPd'I., a protezione dei volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.



### **Articolo 18 – Convenzioni**

Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura dello Stato e/o con altri Enti e organizzazioni riconosciute.

Le convenzioni saranno sottoscritte, per l'ANPd'I, dal Presidente Nazionale.

Tutte le convenzioni, prima della loro stipule, dovranno essere approvate dalla Commissione Nazionale di P.C.

### **Articolo 19 – Revoca della qualifica di Volontario di P.C.**

La qualifica di volontario di P.C. viene revocata a fronte di motivata segnalazione scritta inoltrata dal CNS competente al Presidente del Nucleo di Protezione Civile (CGR) il quale può disporre la revoca della qualifica di volontario per:

1. rinuncia presentata per iscritto dal singolo volontario al proprio Capo Nucleo (CNS) per il tramite del proprio Capo Squadra;
2. appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del volontario all'attività della sua Squadra;
3. inidoneità fisica;
4. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;
5. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANPd'I.
6. per comportamento indegno, amorale o lesivo dell'immagine dell'ANPd'I – PC.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario Generale ANPd'I per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche.

### **Articolo 20 – Disposizioni amministrative**

La gestione finanziaria della Commissione nazionale di P.C., del DOPC e del Coordinamento delle Regioni e delle province Autonome fa parte integrante del bilancio contabile dell'ANPd'I, con uno specifico capitolo di spesa. La gestione finanziaria dei Nuclei di sezione è di competenza delle Sezioni di appartenenza, nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

### **Articolo 21 – Disposizioni generali**

Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANPd'I ed al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale ed ai regolamenti che ogni singolo organo o Funzione citata provvederà a redigere entro il termine massimo di 120gg dall'insediamento/nomina. Si fa altresì riferimento alle leggi, regolamenti, disposizioni che a qualsiasi livello legislativo e/o amministrativo regolano la materia ed al Codice Civile.

### **Articolo 22 – Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale potrà essere modificato direttamente dal Consiglio Nazionale stesso, su proposta motivata.

### **Articolo 23 – Norme transitorie**

Entro il 31 dicembre 2012 tutte le Sezioni dotate di Nuclei di P.C., per operare, in questo settore, sotto l'egida dell'Associazione, dovranno adottare il Regolamento di sezione di P.C. (vedi allegato A) che tiene conto dello spirito e finalità del presente Regolamento nazionale.



## ALLEGATO "A"

### REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI SEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ANPd'I

#### **Articolo 1 – Costituzione**

La Sezione dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI d' ITALIA (ANPd'I), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le vigenti disposizioni di legge, costituisce al suo interno un Nucleo di Protezione Civile (N.P.C.). Tale Nucleo pur con la necessaria autonomia strutturale, organizzativa ed operativa è parte integrante della sezione. Ha l'obbligo di iscriversi nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione o provincia autonoma e/o del Comune di ..... ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalle leggi n.266/91, n. 225/92, del DL 112 del 31/03/98 e successive modificazioni, regolamenti attuativi e delle relative leggi regionali vigenti.

#### **Articolo 2 – Scopi**

Il Nucleo di P.C. ANPd'I ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 2, lettera f dello Statuto, che così recita: "eventualmente affiancare o organizzare iniziative a favore della protezione civile nelle fasi di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza."

#### **Articolo 3 – Organizzazione generale**

Il Nucleo di P.C. della Sezione ANPd'I di....., è composto esclusivamente da volontari, ed è destinato ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C..

Il Nucleo è diretto da un Coordinatore di Nucleo di Sezione (CNS) nominato dal Coordinatore di Gruppo Regionale (CR) sentito il parere non vincolante del Presidente di sezione e dei Capisquadra (CS) (art. 12/4 Regolamento nazionale). Esso si articola in un numero variabile di Squadre di P.C., dirette dai relativi Caposquadra (CS) incaricati dal Coordinatore di Nucleo (CNS) e posti alle sue dipendenze ( art. 12/5 Reg.Naz.).Il Presidente di sezione appoggia e promuove le attività del Nucleo di PC, a questo scopo può: attribuire la delega specifica alla protezione civile ad un membro del Consiglio Direttivo, nominarne uno ad hoc, oppure assumere personalmente la delega.

#### **Articolo 4 – Aggiornamenti**

Il Coordinatore di Nucleo di P.C. provvede ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione, ed a renderli disponibili al Coordinatore di Gruppo Regionale (CR). Il CN è tenuto ad aggiornare, nelle opportune sedi ed occasioni, il Presidente della Sezione e/o il Consigliere con delega alla Protezione Civile sulle attività del Nucleo di PC.

#### **Articolo 5 – Associati**

Possono far parte del Nucleo di P.C. della Sezione ANPd'I di .....i Soci ANPd'I (artt. 7 e 8 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano sottoscritto il presente Regolamento. Il numero di Soci simpatizzanti all'interno di ogni Nucleo dovrà essere inferiore a quello degli altri Soci. Unica eccezione ammessa è quella riguardante le Squadre specialistiche che, per loro natura e funzionamento, potrebbero necessitare di personale qualificato e/o esperto e/o competente in materia di Protezione Civile in misura tale da rendere necessario derogare a questa disposizione come previsto dallo Statuto Nazionale. Tutti i componenti possono assumere incarichi direttivi all'interno del Nucleo incluso quello di Coordinatore di nucleo, tali incarichi sono ripetibili.





## **Articolo 6 – Requisiti**

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte del Nucleo di P.C. di Sezione sono i seguenti:

- idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare annualmente;
- età superiore ai 18;
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
- qualifiche, capacità ed esperienze professionali e/o personali tali da garantire un proficuo impiego.
- Disponibilità ad operare in turni di servizio diurni e/o notturni sia in periodo feriale che festivo e/o in turni H24 laddove necessario.
- disponibilità ad essere impiegati in caso di emergenza anche in turni di sette giorni consecutivi anche al di fuori della propria Regione di residenza e/o al di fuori del territorio nazionale.
- Disponibilità a partecipare con impegno e continuità, ai corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione predisposti da PC-ANPd'I.
- Disponibilità a partecipare con impegno e continuità ai programmi di addestramento periodico ed alle esercitazioni e prove di soccorso predisposti da PC-ANPd'I.
- Disponibilità a garantire turni di reperibilità H24.

## **Articolo 7 – Doveri**

5. Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa;
6. spontaneo e gratuito;
7. senza fini di lucro, anche indiretto;
8. esclusivamente per fini di solidarietà;
9. evitando qualsiasi comportamento contrario alla morale ed al costume
10. evitando assolutamente ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell'ANPd'I.
11. evitando ed impedendo ogni comportamento lesivo del buon nome e dell'alta immagine di PC-ANPd'I.

I volontari, per operare, devono aver letto e sottoscritto per accettazione il presente regolamento, e lo Statuto nazionale di PC – ANPd'I di cui dovranno ricevere copia; essere dotati di divisa, di distintivi del Dipartimento di P.C. e dell' ANPd'I (vedi allegato 1), di apposito equipaggiamento individuale (vedi allegato 2) e di documento di identificazione personale rilasciato dall'ANPd'I.

## **Articolo 8 – Rimborsi**

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).

## **Articolo 9 – Compiti ed impiego**

Il Nucleo di P.C. ANPd'I può essere impiegato per:

1. interventi di prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, e/o calamità derivanti dall'attività umana;



2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C..

L'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell'Organizzazione di P.C. ANPd'I, né di singoli Nuclei o Squadre.

L'addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli volontari, ai Nuclei e alle Squadre, in cui sono inquadrati, i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione alle seguenti attività:

1. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
2. esercitazioni programmate dall'Organizzazione di P.C. ANPd'I e/o dai Gruppi Regionali e/o dai Nuclei di Sezione;
3. esercitazioni programmate dal DPC Nazionale e/o dalle Regioni e/o dalle Province e/o Prefetture;
4. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C. riconosciute;

#### **Articolo 10 – Materiali e mezzi**

Tutti i materiali ed i mezzi del Nucleo di P.C. della Sezione ANPd'I, conservati nei magazzini predisposti o dati in uso, devono essere inventariati e inseriti in apposito allegato al bilancio consuntivo che ogni sezione redige a fine anno, per essere inviato, successivamente, al Segretario Generale.

#### **Articolo 11 – Struttura organizzativa**

Il Nucleo P.C. di Sezione può svolgere, attività ad alta specializzazione attraverso la formazione e l'impiego di Squadre specialistiche.

Con particolare riferimento all'effettiva operatività si individuano in via generale le seguenti specialità:

- paracadutista
- Logistica dell'emergenza – trasporto attrezzature e personale -
- Gestione e manutenzione mezzi ed attrezzature campali e d'intervento leggere e pesanti
- Montaggio e gestione aree di prima accoglienza – Capo campo - segretariato
- Emergenza idrogeologica – esondazione – alluvione di aree urbane - frane
- SAR ricerca e soccorso in ambiente ostile con tecniche alpinistiche e/o speleo anche con l'ausilio di mezzi aerei
- attività subacquee e di soccorso a mare
- sanitaria medica e paramedica, di trasporto sanitario, gestione PMA di vario livello.
- trasmissioni e comunicazioni radio e satellitari
- informatica, sala operativa di vario livello (COC , CCS, COI, DiComaC F4) e sala situazioni (F4).
- antincendi boschivi (AIB);
- tutela patrimonio artistico;
- unità cinofile di ricerca da superficie, da macerie, molecolari (UCR);

della quale fanno parte tutti i volontari che per disponibilità e capacità accetteranno di seguire il programma specifico di addestramento e che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in regola con tutti gli adempimenti, nonché siano ritenuti operativamente idonei dal Fiduciario del Nucleo di Protezione Civile di Sezione;



Squadra di formazione; della quale fanno parte tutti i nuovi volontari che seguiranno un programma separato dalle altre Squadre, tendente alla conoscenza di base di tutte le nozioni inerenti gli scopi e le finalità del Nucleo dei tipi d'intervento del Nucleo Dopo un periodo di prova e di selezione, sotto la diretta supervisione del Coordinatore del Nucleo di P.C., i volontari verranno assegnati, secondo le capacità dimostrate, alle varie Squadre specializzate.

### **Articolo 12 – Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando**

La struttura direttiva responsabile e di legale rappresentanza si articola gerarchicamente come segue:

1. Presidente Sezione ANPd'I di..... rappresenta l'ANPd'I e risponde a norma di Statuto agli organi apicali dell'ANPd'I ed è il legale rappresentante del Nucleo a norma di legge, durata della carica a norma di Statuto Nazionale.
2. Consiglio Direttivo di Sezione ANPd'I, con il compito di verifica sull'attuazione della politica associativa nel campo della P.C. da parte del Nucleo P.C. di Sezione mediante un Consigliere con delega specifica alla protezione Civile, durata delle cariche a norma di Statuto Nazionale.
3. Capo Nucleo di Protezione Civile di Sezione (CNS); nominato dal Coordinatore di Gruppo regionale (CGR) durata dell'incarico tre anni rinnovabile
4. Capi Squadra (CS); nominato dal Coordinatore di Nucleo (CNS) durata dell'incarico tre anni rinnovabile.

### **Articolo 13 – Compiti dei componenti tecnici della struttura di coordinamento e controllo**

Il Presidente di Sezione mantiene contatti diretti con gli organi apicali di ANPd'I al fine di sostenere e promuovere l'attività ed il potenziamento del proprio Nucleo di Sezione, svolgendo, nel contempo, attività di indirizzo e controllo in stretto coordinamento con il consigliere delegato ed il Coordinatore di Nucleo (CNS).

Il Capo Nucleo (CNS) ha il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre del Nucleo di Sezione, seguendo le direttive del Coordinatore di Gruppo Regionale (CGR) o di provincia autonoma (CPA) informandone il consigliere delegato alla PC ed il Presidente di sezione.

I Capi squadra sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego e del mantenimento in efficienza dell'equipaggiamento e dei mezzi della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze. Sono altresì delegati alla sicurezza dei volontari sia in fase di emergenza che in addestramento.

### **Articolo 16 – Attivazione e Precettazione**

L'attivazione e/o la precettazione può essere disposta:

- dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell'intera, e/o di parte, dell' Organizzazione di P.C. ANPd'I;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.;
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità interessanti il territorio di più Comuni o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti dei Nuclei convenzionati, per le calamità avvenute nel territorio Comunale.
- da Enti ed Istituzioni di altro tipo autorizzate ad adottare il provvedimento

### **Articolo 17 – Assicurazioni**

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).



Nei casi di precettazione diretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, per interventi sia in Italia che all'estero, l'assicurazione dell'ANPd'I viene sospesa ed è operante la sola assicurazione nazionale.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre, eventualmente stipulate dai singoli membri della P.C. ANPd'I.; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni integrative particolari potranno essere richieste dall'ANPd'I., a protezione dei volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

### **Articolo 18 – Convenzioni**

Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura dello Stato.

Le convenzioni saranno sottoscritte, per l'ANPd'I, dal Presidente Nazionale.

Tutte le convenzioni, prima della loro stipule, dovranno essere approvate dalla Commissione Nazionale di P.C.

### **Articolo 19 – Revoca della qualifica di Volontario di P.C.**

La qualifica di volontario di P.C. viene revocata a fronte di motivata segnalazione scritta inoltrata dal CNS competente al Presidente di sezione ed al Coordinatore di Gruppo Regionale (CGR) il quale può disporre la revoca della qualifica di volontario per:

12. rinuncia presentata per iscritto dal singolo volontario al proprio Capo Nucleo (CNS) per il tramite del proprio Capo Squadra;
13. appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del volontario all'attività della sua Squadra;
14. inidoneità fisica;
15. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;
16. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANPd'I.
17. per comportamento indegno, amorale o lesivo dell'immagine dell' ANPd'I – PC.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario Generale ANPd'I per presa d' atto e per le relative incombenze burocratiche.

### **Articolo 20 – Disposizioni amministrative**

La gestione finanziaria dei Nuclei di sezione è di competenza delle Sezioni di appartenenza, nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

### **Articolo 21 – Disposizioni generali**

Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANPd'I ed al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto Sociale, alle leggi e normative vigenti ed al Codice Civile.

### **Articolo 22 – Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale potrà essere modificato, su motivata proposta, direttamente dal Consiglio Nazionale.